

interessamento sul buon esito dello stesso, così facendo proprie, durante lo svolgimento della camera di consiglio, le ragioni del ricorrente, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad arrecare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale al ricorrente, non verificandosi l'evento a causa della diversa posizione assunta dagli altri due componenti del Collegio che, disattendendo le contrarie indicazioni del De Maio, ritenevano infondate le ragioni del ricorso concorrendo a pronunciarne sentenza di rigetto.

In Napoli il 10.5.07

24) *del delitto p. e p. dall'art. 110, 326 comma I c.p., perché, in concorso tra di loro, agendo nelle qualità specificate al capo che precede, e quindi il De Maio in qualità di Presidente della III sez. del TAR Campania violando il dovere inerente la sua funzione, rivelava il contenuto della Camera di Consiglio relativa alla sentenza sul ricorso presentato da persona non meglio identificata e comunque riconducibile agli interessi di tale Nicola Damiano, facendo conoscere al Lucariello lo svolgimento della camera di consiglio con la relativa discussione - destinati a rimanere segreti - nonché l'esito del giudizio prima del deposito della sentenza di merito.*

In Napoli il 12.5.07

**MASTELLA Clemente - LUCARIELLO Vincenzo-
PRINCIPE Umberto - CAMILLERI Carlo - ABBAMONTE
Andrea**

25) *del delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 co. I c.p. perché, in concorso tra di loro, agendo il Mastella in qualità di Segretario Nazionale del partito politico UDEUR e di istigatore, il Principe in qualità di determinatore, il Lucariello ed il Camilleri in qualità di istigatori, l'Abbamonte in qualità di autore della condotta in quanto materiale estensore, facendo redigere un*



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CHIAR...
[Signature]

parere della Giunta Regionale della Campania [Area Generale di Coordinamento - Avvocatura] relativo al Quesito prospettato dal Presidente della Comunità Montana del Taburno sulla disciplina della rappresentatività dei Comuni membri nella predetta Comunità Montana, falsamente attestavano come applicabile a detta Comunità la disciplina della autonomia statutaria dell'Ente, in contrasto con il parere n.666 della Prima Sezione del Consiglio di Stato del 10 luglio 2000, in realtà disatteso per favorire gli interessi diretti del Principe così come patrocinati dagli altri concorrenti.

In Napoli il 16.3.2007

MASTELLA Clemente- LUCARIELLO Vincenzo- PRINCIPE Umberto- CAMILLERI Carlo- URBANO

26) *del delitto p. e p. dall'art.110, 479 comma primo c.p. perché, in concorso tra di loro, agendo il Mastella in qualità di Segretario Nazionale del partito politico UDEUR e di istigatore, il Principe in qualità di determinatore, il Lucariello ed il Camilleri in qualità di istigatori, l'Urbano in qualità di Prefetto di Benevento - e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - redigendo il parere prot.13610/EE.LL., indirizzato al Presidente della Comunità Montana del Taburno, con cui modificava il precedente ripetuto orientamento prefettizio circa la natura ordinaria della seduta di Consiglio della predetta Comunità Montana, falsamente attestava la natura straordinaria di tale seduta motivandola con la necessità di dover adeguare il suo parere "a quanto stabilito in sede giurisdizionale", essendo in realtà tale diverso orientamento determinato unicamente dalla richiesta di pronunciarsi in tal senso così come formulatagli dal Principe e dagli altri concorrenti.*

In Benevento, il 4 giugno 2007



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CHIARONATE

saranno fatte dianzi in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e, soprattutto, alla adeguatezza ed utilità delle misure invocate per ciascuno degli indagati: Indubbiamente, nel caso in esame la posizione subiettiva del Russo risulta del tutto svincolata dalle funzioni giurisdizionali da lui attualmente esercitate,


In altre parole, a ben riflettere, non pare dubbio che -nel caso in questione- egli abbia agito non in quanto soggetto titolare dell'alto dovere di riservatezza connesso alle funzioni di magistrato, ma, vieppiu', come un qualsivoglia altro privato cittadino disonesto che ha "brigato" (del tutto censurabilmente sotto diversi profili) per condizionare gli esiti di una decisione amministrativa e per conoscerli anticipatamente.

Francamente, occorre in questa sede, però, fare uno sforzo di discernimento tra l'obiettivo disvalore della condotta posta in essere (ancora piu' esecrabile se compiuta da un magistrato ordinario con delicate funzioni direttive) e le necessarie conseguenze procedimentali della applicazione della misura, che non sembrerebbe avere alcuna idoneità a garantire una qualsivoglia esigenza di cautela, salvo a non volere (piuttosto immaginificamente) ipotizzare che, le cointeressenze con gli indagati suindicati (ed in specie con il Lucariello), possano sostanzialmente condizionare anche l'esercizio delle alte funzioni giurisdizionali esercitate dal Russo (la vicenda della "raccomandazione" della sedicente nipote del Lucariello non pare obiettivamente da includere nel novero di queste e, comunque, ancora una volta, non risulta allo stato affatto investigata).

I Falsi ideologici della Regione e della Prefettura di Benevento. Insussistenza del capo 25 e diversa qualificazione dei fatti contestati al capo 26.

Le due imputazioni in esame afferiscono ad una medesima vicenda fattuale relativa alla Comunità Montana del

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CHIAROMONTE



Taburno che, per "emergenze" amministrative che saranno dianzi riepilogate, ha visto quali protagonisti l'Assessore regionale Andrea Abbamonte ed il Prefetto di Benevento Giuseppe Urbano (oltre che -ovviamente- il neo Presidente della Comunità Montana, Umberto Principe).

Da ciò risultano scaturite due contestazioni di falso ideologico che vedrebbero come soggetti intranei proprio i due indagati suindicati.

La vicenda risulta obiettivamente complessa, non solo sotto un profilo fattuale ma anche giuridico, di conseguenza, oltre all'usuale riepilogo delle argomentazioni contenute nella richiesta cautelare, si ritiene propedeuticamente necessario effettuare un doveroso raffronto -anche e soprattutto temporale- tra le intercettazioni telefoniche ed i riscontri documentali raccolti dalla Pg operante.

Anche in questo caso, la contestazione posta alla base della richiesta cautelare e le continue evocazioni del nome del senatore Mastella risultano talmente commiste con i fatti da valutare, che non potrà essere evitato di menzionarle, ribadendo (ormai oltre ogni ultronea misura) che le valutazioni sottostanti non debbono riguardare la sua specifica posizione subiettiva.

o "Il 19 gennaio 2007 Umberto PRINCIPE comunica a Carlo CAMILLERI che il 29 successivo ci sarà il "Consiglio" della Comunità Montana e prevede che tutto andrà in porto in quanto la mozione di sfiducia da loro presentata è supportata da 36 o 37 firme. CAMILLERI si compiace ed invita l'interlocutore a mantenere la posizione (Allegato 90 della informativa del 7.9.07 ndr).

Un significativo commento di PRINCIPE - politicamente vicino alle posizioni di Clemente MASTELLA - emerso nel corso della richiamata conversazione ci induce a considerare fin d'ora come tutte le procedure che si proporranno e le gravi violazioni che le supporteranno siano state




fondamentalmente determinate da interessi di natura politica: "noi lunedì presentammo la mozione... 36...37 firme. Stiamo in grazia di Dio e ci mettiamo al sicuro. Hai capito?". In effetti, considerando che di lì a poco ci sarebbero state le consultazioni amministrative - e valutando comparatamente le affermazioni fatte dal PRINCIPE - è ragionevole pensare che il tentativo di acquisizione della carica considerata possa rivelarsi particolarmente redditizio in termini di consensi elettorali.

o In effetti il 29 gennaio 2007 Umberto PRINCIPE viene eletto alla Presidenza della Comunità Montana. Puntuali pervengono gli auguri da parte di Carlo CAMILLERI. Questi, nella circostanza - appurando che nella sede dell'Ente sono dovuti intervenire i Carabinieri a causa di episodi di intolleranza da parte degli esautorati - riferisce la posizione assunta a tal riguardo da Clemente MASTELLA. "ha detto Clemente ...non ve ne fottete un cazzo... andate avanti... va bene così..." (Allegato 91);

o Le problematiche di natura amministrativa che sembrano emergere in ordine alla modalità di convocazione dell'assemblea e dei criteri adottati per pervenirvi sono oggetto di discussione - in data 30 gennaio 2007 - tra Carlo CAMILLERI e Andrea ABBAMONTE (Allegato 92): "io venerdì sera ne ho parlato con Clemente a cena. Ho detto <Clemè... questa è una cosa che fa annullare pure Ugone... Questo... sia ben chiaro... Il presidente dice "no... io devo essere nominato. Anche 24 ore. Deve essere un segnale". "Vabbè" ho detto "Presidè ma se da quell'altra parte danno le carte all'avvocato ABBAMONTE tu 24 ore duri">. Io gliel'ho detto a TRUSIO. Poi l'ho detto a Clemente. Ho detto <Clemente... chiariamoci una cosa... siccome io già lo so che questi... fanno il casino e poi corrono da noi... Te lo dico adesso. Questo non è un ricorso difendibile. Perché, che i telegrammi non siano partiti ci sarà un regolare accertamento della Procura della Repubblica. Ma io - sindaco di Grasso telesino - mai convocato... e bello cazzo... tu mi hai sfottuto senza che io non potessi esprimere neanche il mio voto.... Ma tanto il tuo voto non contava... belli cazzi.. le assemblee si fanno appunto per vedere.

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CHIAROMONTE



all'esito della discussione... chi vince e chi perde..."

Lo scetticismo di ABBAMONTE in ordine alla legittimità dell'assemblea - e alla sua eventuale durata - emerge in modo abbastanza netto nella conversazione considerata. Ciò nonostante bisogna comunque appoggiare l'iniziativa intrapresa in quanto - come CAMILLERI stesso asserisce: "...noi purtroppo dobbiamo sostenere questa cosa sembro rischiamo che lui con gli altri se ne vanno". Si corre cioè il rischio concreto che, in assenza di un adeguato supporto, PRINCIPE e gli altri propositori dell'iniziativa lascino l' "LUDEUR".

Di fronte a tale dato di fatto appare evidente che finalità prettamente politiche vengano anteposte alla legittima percorribilità di una iniziativa che ABBAMONTE stesso non condivide.

Tuttavia, il legale, nonostante i suoi convincimenti giuridici - che saranno ribaditi anche in altre future circostanze - fornirà, come vedremo, il proprio concreto apporto alla sua realizzazione.

o Un'ideale prosecuzione del discorso tra ABBAMONTE e CAMILLERI sopravviene alle ore 15:49 del 9 febbraio 2007 (Allegato 93). Questo, in sintesi, il pensiero del legale: "quelli che si avviano veramente alla morte civile - ma di questo ne parlo poi io con Clemente - sono i nostri amici della Comunità Montana del Taburno che fanno tutto il contrario di quello che uno gli dice.... Avete votato. Oggi arriva il ricorso al TAR di Salerno. Chiedono il parere... hanno il parere dell'assessorato. Dice <ma il Prefetto non è d'accordo>... Ma voi siete una Comunità Montana? Sì. E voi dovete dare conto alla Regione. E perché andate dal Prefetto? ...Il Prefetto non ha competenza sulle Comunità Montane"...Sulle Comunità Montane sono io competente..."

Una delle questioni più interessanti, proposte dalla richiamata conversazione, attiene proprio alle competenze prefettizie e - parallelamente - a quelle regionali.



Come vedremo di qui a poco, le determinazioni che assumerà il Prefetto di Benevento costituiranno uno degli aspetti portanti dell'episodio in trattazione.

E' altrettanto importante rilevare, però, come **ABBAMONTE** ribadisca in modo piuttosto netto che le competenze sulle Comunità Montane sono solo ed esclusivamente della Regione.

o Abbiamo appena preso atto dell'inoltro, al TAR di Salerno, di un ricorso contro le procedure adottate per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Comunità Montana del Taburno.

Nella circostanza che andiamo ora ad analizzare, verificiamo che - avverso una seconda delibera adottata in Comunità - veniva presentato un ulteriore ricorso al TAR di Napoli (Allegato 94). Questa ulteriore contromisura mette in uno "stato di agitazione" piuttosto evidente Umberto **PRINCIPE** il quale immediatamente contatta Carlo **CAMILLERI**:

PRINCIPE: *questi qua hanno fatto di nuovo il ricorso sulla seconda delibera della Comunità Montana e sono andati al TAR di Napoli.... Però Clemente non lo trovo. Però il problema qual è? ... si dovrebbe fare un intervento sul presidente del TAR... che non ci desse il decreto di sospensione ad "horas". Hai capito?*

CAMILLERI: *quand'è che l'hanno presentato questo?*

PRINCIPE: *Oggi. E quindi domani... massi... questo farebbe il decreto. Hai capito? A Clemente non... appo perché tiene logicamente i problemi suoi. Hai capito? Vedi un po' tu tramite **ABBAMONTE**... qualcheduno... basta ch:*

CAMILLERI: *Si... mo telefono ad Andrea*

o Mantenendo fede alla parola data, Carlo **CAMILLERI** chiama immediatamente Andrea **ABBAMONTE** e gli prospetta il problema rappresentatogli da **PRINCIPE**. Sono le ore 17:58 del 23 febbraio 2007 (Allegato 95). La risposta che il legale fornisce ricalca fedelmente quella già data in una precedente circostanza: "... Carlo, questi continuano a fare l'esatto contrario di quello che uno



gli dice. Io gli ho detto di fare la denuncia. Ho detto <scusa...uno ritiene di essere lui il Presidente... che è stato nominato da 31 persone su 60... che sono scomparsi 25 telegrammi... la fa la denuncia...no?! Neanche l'ha fatta. Che gli raccontiamo a questo?. Poi sempre ABBAMONTE riprende il discorso relativo all'intervento fatto dal Prefetto di Benevento: "...peraltro (PRINCIPE n.d.r.) mi fa fare una nota parere dell'assessorato. Poi si siede e va a parlare con il Prefetto...ogni giorno...questo cretino. Ma che va a parlare a fare con il Prefetto?. Ma perché, il Prefetto è competente sulla montagna? E l'unica cosa che deve dire al Prefetto... che questi fanno scomparire gli avvisi ogni volta, non glielo dice."


E' opportuno, in questa sede, considerare come ABBAMONTE si sia mostrato "accondiscendente" nei confronti delle esigenze rappresentategli dal PRINCIPE formulando in prima persona - o, comunque impegnandosi a farla formulare dall'assessore competente - una "nota parere" redatta in termini assolutamente favorevoli. Rammentiamo che lo stesso ABBAMONTE - nelle circostanze precedentemente riferite - ha avuto più volte modo di sottolineare come l'azione posta in essere dal PRINCIPE e dai suoi accoliti fosse destinata ad un sostanziale fallimento venendo a mancare - a suo sostegno - i più elementari e legittimi presupposti.

Il 24 febbraio 2007, alle ore 10:29 (Allegato 96) Umberto PRINCIPE chiama Carlo CAMILLERI e lo invita a fare intervenire direttamente il suo consuocero presso il Magistrato competente affinché non venga accordata ai ricorrenti la richiesta "sospensiva":

PRINCIPE: *il problema sai qual è... il nostro amico... parente tuo acquisito...*

CAMILLERI: *Si...*

PRINCIPE: *dovrebbe chiamare GUIDA... per non farci fare il decreto... senno' quello può darsi che gli fa il decreto subito. Hai capito? Ci chiami adesso?*



CAMILLERI: E si. Tanto ci vediamo oggi pomeriggio... lui domani sta qua...

PRINCIPE: Però... Carlo... quello lo dovrebbe fare oggi

CAMILLERI: Tieni conto che lui sta qua stamattina. Alle 11 sta al Comune per fare una cosa.

Il "parente acquisto" di cui si parla è evidentemente il Ministro Clemente MASTELLA.

Carlo CAMILLERI garantisce l'intervento per la mattinata stessa quando il consucero sarà al Comune di Benevento.

o In effetti, alle ore 10:50 dello stesso 24 febbraio, il Ministro si trova presso la Casa Comunale del capoluogo Sannita per una cerimonia attinente la Scuola di Magistratura. Della circostanza ne parla Carlo con la moglie (Allegato 97).

o Considerando la conversazione che ci apprestiamo ora a riportare - risalente alle ore 12:32 del 28 febbraio 2007 (Allegato 98) - abbiamo la possibilità di rilevare come l'intervento su Clemente MASTELLA ci sia effettivamente stato e come questi - a sua volta - abbia direttamente interessato della questione Vincenzo LUCARIELLO:

LUCARIELLO: ...senti... ti volevo dire... mi ha telefonato MASTELLA... Clemente... quand'è stato... domenica (25 febbraio n.d.r.) perché... non so...una questione della Comunità Montana là... Non ho capito bene. Ma che cazzo è successo? Perché queste notizie che mi ha dato... **PRINCIPE** credo che si chiama questo...non risulta niente qua: Ma io insomma come devo fare per venire a capo di questa situazione? Mi ha detto di un certo CIANFRIELLO Giuseppe e PARADISO Gennaro... avrebbero richiesto... Ha detto Comunità Montane del Taburno...

CAMILLERI: Perfetto... si..si..si come si chiama...

GUIDA per caso si chiama un Presidente di Sezione... un presidente del TAR?

.....

CAMILLERI: ... ma ti ha chiamato proprio Clemente



per questa cosa?

LUCARIELLO:

(a PRINCIPE n.d.r.) vicino..."

Proprio lui e secondo me teneva a questo

(...)

"In effetti, il 21 marzo la prima sezione del TAR Campania - sede di Napoli - con presidenza Antonio GUIDA e ordinanza nr. 861/2007 - determinava l' "integrazione del contraddittorio" per il 6 giugno successivo (Allegato 100)

o dal contenuto della conversazione che intercorre tra Franco TRUSIO e Vincenzo LUCARIELLO, alle ore 17:56 del 21 marzo 2007 (Allegato 101) si rileva che MASTELLA sia già stato informato direttamente da LUCARIELLO della determinazione assunta dal TAR. Lo stesso Segretario Generale commenta che è andata benissimo "...io ho parlato con MASTELLA e gli ho dato la notizia... Lui ha detto <va bene... mo parlo con TRUSIO e lo faccio passare da voi domani mattina>. Perché la in effetti è stato disposto il contraddittorio... rinvio poi al 6 giugno... comunque è andata bene insomma".

Probabilmente l'obiettivo conseguito è effettivamente buono. Sarebbe potuto però essere ancora migliore se non fosse intervenuto un elemento imprevisto ed imprevedibile come l' "inopportuna" relazione del Prefetto di Benevento. Vediamo - di qui in avanti - come la questione si pone:

o alle ore 12:40 del 22 marzo 2007 Umberto PRINCIPE concorda direttamente con il Prefetto di Benevento un appuntamento per il lunedì successivo, 26 marzo 2007, alle ore 10:30 (Allegato 102);

o PRINCIPE pone immediatamente al corrente dell'iniziativa intrapresa un suo collaboratore. Sono le ore 13:07 del 22 marzo (Allegato 103);



PRINCIPE: io vi devo far leggere una cosa che... una cosa molto grave. Ci sta una cosa grave che sarebbe la lette... quello che ha scritto il Prefetto. In verità ho chiamato già in Prefettura perché voglio un appuntamento con il Prefetto...

Uomo: no... ma fatevi dare questa lettera cortesemente. Perché noi qualche amico pure al Ministero dell'Interno lo teniamo... perché i Prefetti...non devono scrivere queste cose... non sono tenuti a scrivere queste cose

PRINCIPE: allora la posta è arrivata anche in alto... no ce la devo fare veder questa cosa... lunedì sto a Benevento dal Prefetto.

Emerge innanzitutto un senso di "rivalsa" che si vorrebbe porre in essere nei confronti del Prefetto di Benevento per la nota che egli ha prodotto. In effetti la volontà di porre la questione addirittura all'attenzione del Ministero dell'Interno, dove si paventano delle non meglio definite conoscenze, è oltremodo chiara ed ha il vago sapore di una minaccia.

Come avremo modo di rilevare di qui a poco, l'appuntamento concordato con il Prefetto di Benevento sarà finalizzato a predisporre le adeguate contromisure per l'udienza del 6 giugno successivo.

o Alle ore 18:40 del 22 marzo 2007 (Allegato 104) intercorre una conversazione tra LUCARIELLO e Umberto PRINCIPE:

LUCARIELLO: mi sono sentito con il professore (DEL VECCHIO n.d.r.) mi dovete mandare anche una copia del regolamento e le due delibere impugnate... se ci sta pure lo statuto... perché bisogna raddrizzarla la questione là...

PRINCIPE: ...io vi posso ricordare che noi teniamo anche le carte che il Prefetto ha mandato a noi che doveva votare il commissario... ha mandato una lettera al Commissario... guarda che devi andare a votare tu... non devi andare a votare...devono andare gli altri..

LUCARIELLO: no... quello è un altro discorso là... perchè quello è un altro vizio. Poi vi dico...

Quindi viene richiesta la documentazione necessaria attraverso l'utilizzo della quale il prof. DEL VECCHIO possa contribuire al raggiungimento - nella udienza del 6 giugno - dei risultati auspicati.

All'ex Segretario Generale viene inoltre richiesto se gli abbisogna anche la nota che il Prefetto aveva prodotto e che - come lo stesso PRINCIPE avrà modo di asserire - si era rivelata assolutamente controproducente nella seduta del 21 marzo 2007.

o Sempre in relazione alla documentazione prefettizia, Umberto PRINCIPE nel corso di una conversazione intrattenuta alle ore 18:42 del 22 marzo 2007 con tale Gennaro (Allegato 105) così si esprime:

PRINCIPE: "Gennaro io poi ti devo far leggere la lettera del Prefetto... che è una cosa... io ho già preso l'appuntamento... penso che lo vado a denunciare il Prefetto... glielo vado a dire lunedì..."

Gennaro: ... ma perché l'hanno denunciato? Cioè loro hanno fatto il ricorso contro il Ministero degli Interni?

PRINCIPE: ... contro l'avvocatura dello Stato. Il Prefetto, invece di scrivere... e difenderci, ha attaccato noi

Gennaro: ma vedi un poco quell'altro scemo... allora hanno fatto tutto concordato...

E' un ulteriore tassello informativo che si va ad aggiungere a quelli già noti ed attraverso il quale prendiamo atto di come la nota del Prefetto abbia danneggiato PRINCIPE ed i suoi amici.

o Quanto più la nota prefettizia ha arrecato danno agli interessi di PRINCIPE, tanto più l'intervento di LUCARIELLO assume una portata rilevante nella decisione assunta dal TAR nella seduta del 21 marzo 2007. Si tratta di un aspetto già evidenziato in precedenza e che trova ulteriore, ennesima conferma in una conversazione intercorsa - alle ore 11:26 del 24 marzo 2007 - tra tale Cesare



ed Umberto PRINCPE (Allegato 106) allorquando quest'ultimo afferma: *"sono stato due... tre mattine ad aggiustare delle carte fino a ieri sera... facemmo il TAR l'altro ieri. Ci avevano quasi fottuti. Poi ci hanno rinviati al 6. Però... tu capisci a me... siamo dovuti andare tramite un amico"*.


Non c'è bisogno di alcuna arte divinatoria per comprendere che *"l'amico"*, cui PRINCPE si riferisce, sia Vincenzo LUCARIELLO.

La valenza dell'intervento fatto dall'ex Segretario Generale viene peraltro documentata in una colorita espressione dello stesso PRINCPE, *"ci avevano quasi fottuti"*, attraverso la quale si comprende come le prospettive non proprio rosee con cui ci si avviava a sentenza siano state in buona parte ribaltate.

o Evidentemente il sentimento di rivalsa del PRINCPE contro il Prefetto di Benevento - per quello che egli ha scritto e che è tanto nociuto in sede di dibattimento - è talmente forte da far ipotizzare anche una denuncia nei confronti dell'Alto Funzionario. In effetti la terminologia usata da PRINCPE nella conversazione che egli intrattiene con tale Mario alle ore 17:17 del 25 marzo 2007 (Allegato 107) è abbastanza chiara: *"... questo è stato un TAR abbastanza difficoltoso questa volta... hai capito perché? Perché quello stronzo del Prefetto ... io mo lo denuncio alla Procura della Repubblica... io mo ci devo andare... lunedì tengo appuntamento alle 10:30 e glielo vado pure a dire... Perché a noi ci ha dato delle carte e poi, siccome lui era coinvolto in questa storia... Perché l'hanno chiamato in causa contro... essendo lui insieme a noi... quello che ha fatto? Ha scritto tutto contro a noi. Ma tutto contro. Anche BASSOLINO contro. Io ti devo far vedere le carte... hai capito? Pure BASSOLINO ha scritto le carte. Hai capito? E loro erano sicuri di vincere. Poi li abbiamo fottuti in un certo modo. Poi ti spiego. Però ce la siamo vista nera stavolta. Solo contro tutti."*

Si tratta di una conversazione che deve essere considerata unitamente alla precedente. Almeno per alcuni versi.


Innanzitutto viene confermato il *stanno prodotto* dallo



"scritto" del Prefetto di Benevento.
Viene poi considerato l'ottimismo con il quale "la controparte" si era portata in dibattito.
Ed infine un cenno soltanto - ma anch'esso significativo - al fatto che comunque sono riusciti in qualche modo a spuntarla "Poi li abbiamo sfottuti... in un certo modo". E, il modo cui PRINCIPE fa riferimento, sappiamo bene quale è stato!

Poche battute, quindi, che racchiudono però i termini essenziali di una situazione che presenta molti aspetti inquietanti.

o L'incontro con il Prefetto di Benevento - così come concordato - avviene nella mattinata del 26 marzo 2007. Al termine dello stesso, PRINCIPE contatta telefonicamente tale Pompilio (Allegato 108) al quale fa un ampio resoconto dell'incontro appena terminato: "...te lo dissi che sarei andato alla Prefettura stamattina. Sono andato e gli ho detto <Eccellenza devo parlare con voi da solo>. Ho parlato con lui... no... <Fatemi vedere che cosa ho scritto>.... Quello non sapeva niente. Dico <Eccellenza... guarda i problemi sono due. Uno... vi dico... il TAR. Era favorevole a noi. Però visto la vostra lettera... il relatore ha fatto a noi una relazione positiva. Soltanto che nel momento in cui... la Prefettura è un organo dello Stato... Quello ha influito moltissimo la vostra relazione...". Poi prosegue: "voi avete scritto tale e quale a quello che ha scritto SOPRANO (SOPRANO Enrico, legale della controparte n.d.r.). Identico. Non ci manca una parola. Uguale Le stesse cose che ha scritto SOPRANO!!!". Quindi chiude: "ha detto il Prefetto <allora sentite a me... dite al vostro avvocato e dite a Clemente che io quello che devo scrivere lo scrivo> ...poi logicamente che devo fare? Devo scrivere a quello stronzo del Presidente della Repubblica che è comunista e gli devo dire <guarda tu sei comunista e ci hai preso per fessi pure tu>. Ha detto il Prefetto <fatemi avere una carta ed io ve la scrivo>"



UFFICIO DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CAIAFFOLANTE

Come è evidente, l'incontro sembra essere stato altamente proficuo.

Sarebbero stati inizialmente considerati i danni prodotti dalla corrispondenza precedentemente trasmessa dal Prefetto. *"vi dico... il TAR. Era favorevole a noi. Però visto la vostra lettera... il relatore ha fatto a noi una relazione positiva. Soltanto che nel momento in cui... la Prefettura è un organo dello Stato... Quello ha influito moltissimo la vostra relazione..."*

Nel momento in cui il rappresentante di Governo si sarebbe reso conto del "nocumento causato", avrebbe pianificato con il PRINCIPE - ed è questo, a nostro parere uno degli aspetti più gravi dell'intera faccenda - una condotta tesa a controbilanciare i "danni" arrecati.

In sostanza il Prefetto si sarebbe reso disponibile a produrre e controfirmare una nota con contenuti indicati addirittura dalla stessa parte in causa. E, peraltro, avrebbe tenuto a sottolineare che di tale sua disponibilità fossero messi al corrente non solo l'avvocato del PRINCIPE ma anche Clementelli!

o Le intenzioni manifestate dal Prefetto sono oggetto di colloquio anche tra Umberto PRINCIPE e Vincenzo LUCARIELLO nel corso della conversazione intercorsa tra i due alle ore 10:21 del 28 marzo 2007 (Allegato 109).

In effetti le parole del PRINCIPE sono assolutamente inequivocabili e chiare: *"...io sono stato da Sua Eccellenza il quale ha detto <se vi serve qualcosa me la scrivete ed io la rifaccio. Va bene?>" Lui dice... <se vi devo scrivere qualcosa di diverso, scrivetela voi e lui la firma">.*

Non crediamo ci sia bisogno di ulteriori commenti. Si tratta di una situazione arcinota che si ripropone nuovamente in termini assolutamente analoghi.

o Tutta la procedura posta in essere attraverso quindi una fase di "stasi" per poi riprendere a pieno ritmo nell'imminenza della seduta del 6 giugno 2007. In effetti alle ore 11:16 del 4 giugno 2007 Umberto PRINCIPE



chiama Vincenzo LUCARIELLO (Allegato 110) e ne scaturisce il colloquio che riportiamo nelle sue parti più essenziali:

PRINCIPE: ...allora mo...io ho portato le carte a Sua Eccellenza... stamattina... mo lui mi ha chiamato perché vuole vedere come vanno. E a me mi ha chiesto <ma poi all'avvocatura ce lo date voi?>...<non lo so>...ho detto... <forse si> però non so che cosa ci devo dire

LUCARIELLO:

PRINCIPE: sulla base del Prefetto

LUCARIELLO: all'avvocatura

ma l'avvocatura che c'entra mo... e quella l'avvocatura poi scrisse a noi e questa lettera sua la deve trasmettere lui

LUCARIELLO: all'avvocatura... se lui non vuole trasmetterla la da a voi e gliela date voi. E' la stessa cosa

PRINCIPE: Se ce la mando io è meglio... io mo vado a vedere. Dice (il Prefetto n.d.r.) <vieni a vedere come l'ho scritta>... ha detto. Vabbè... mo vado..

LUCARIELLO: ma non ci sono problemi. Perché o la trasmette lui all'avvocatura... questa autotutela.... Oppure la mandate voi è la stessa cosa. Non cambia niente.

PRINCIPE:

sapere.

O.K. allora ci sentiamo dopo. Vi faccio

LUCARIELLO:

D'accordo mi fate sapere

Si ricomincia, quindi, considerando ancora una volta i positivi atteggiamenti assunti - in previsione del successivo giudizio amministrativo - dal Prefetto di Benevento soprattutto per ciò che concerne la sua disponibilità ad adeguarsi alle esigenze della parte, redigendo il parere prot.13610/EE.LL..

In effetti l'invito che egli stesso avrebbe rivolto al PRINCIPE<vieni a vedere come l'ho scritta>... per verificare - ed evidentemente condividere - i contenuti della nota prodotta, non si presta ad alcuna interpretazione equivoca o alternativa.

Abbiamo quindi verificato come il Prefetto, abbia dato un

seguito concreto alle intenzioni inizialmente manifestate redigendo effettivamente uno scritto ad uso e consumo di Umberto PRINCIPE e dei suoi accoliti.

Con questo stato di cose si va quindi all'udienza decisiva del 6 giugno 2007.

Rammentiamo che della questione si è anche interessato Francesco DEL VECCHIO - il legale amico di LUCARIELLO - il quale tuttavia non comparirà mai negli atti giudiziari di riferimento ma opererà - se così si può dire - nell'ombra.

o Nella mattinata del 7 giugno 2007 LUCARIELLO si sente ripetutamente con un addetto del TAR Campania - tale LOPEZ - al fine di conoscere le decisioni assunte in ordine ad alcuni procedimenti tra i quale, ovviamente quello della Comunità Montana del Taburno.

Le notizie ricevute da LOPEZ vengono comunicate - alle ore 7:46 del 7 giugno 2007 - (Allegato 111) a Francesco DEL VECCHIO al quale LUCARIELLO riferisce "Dunque sono state riunite ed accolte tutte e due".

Inizialmente la cosa viene interpretata positivamente. Poi ci si rende invece conto che con l'adozione di tali determinazioni sono state accolte le ragioni dei ricorrenti contro Umberto PRINCIPE.

o La cattiva notizia viene riferita da LUCARIELLO allo stesso PRINCIPE alle ore 09:05 dello stesso 7 giugno (Allegato 112). Il particolare interessante del colloquio che si riporta è l'interrogativo che LUCARIELLO pone al suo interlocutore per comprendere se la nota del Prefetto sia stata depositata. Ne riportiamo i passi più significativi:

LUCARIELLO: *ma quella cosa del Prefetto è stata depositata o no?... la cosa del Prefetto... dico... è stata depositata?*

PRINCIPE: *si...si... fu depositata. Eccome!!!*

LUCARIELLO: *Sicuro?*

PRINCIPE: *E' sicuro. Tutti e due gli avvocati le*



hanno depositate.

LUCARIELLO: *Mi pare un poco strano... comunque io troverò il provvedimento tra una mezz'oretta.*

E' ancor più evidente, quindi, come LUCARIELLO e PRINCIPE facessero particolarmente conto sui benefici prodotti dalla nota prefettizia.

Si perviene inoltre alla conferma che essa sia stata effettivamente redatta dal Prefetto - nei termini che ben conosciamo - e, quindi, depositata.

Come accennato, alle argomentazioni dei P.M. istanti deve essere aggiunta una ricostruzione cronologica degli accadimenti ed un raffronto temporale con gli atti adottati dalle varie amministrazioni di riferimento, che risultano acquisiti con l'ultima informativa depositata agli atti di indagine il 18 ottobre 2007, e la cui valutazione non risulta affatto esplicitata nella richiesta inoltrata dai P.M..

Tale incombenza appare -di converso- assolutamente necessaria, dal momento che, almeno secondo la prospettazione di accusa, proprio due provvedimenti amministrativi si ritengono tacciati di falsità ideologica:

- In data 29 dicembre 2006 il Presidente della comunità Montana del Taburno rassegna le dimissioni, si prevede pertanto, in linea con lo Statuto del predetto Ente, che entro trenta giorni debba essere nominato un nuovo Presidente.
- Le convocazioni per la seduta del 29.1.07 vengono protocollate il 19.1.07 (dieci giorni prima della seduta come sembrerebbe richiesto per la convocazione di sedute ordinarie del consiglio generale).
- Gli avvisi di convocazione sarebbero stati trasmessi in data 22.1.07, e quindi già dopo la scadenza del termine di convocazione delle sedute ordinarie, (N.B. dalla memoria di costituzione nel giudizio innanzi al Tar dell'avv. Del Vecchio si ricava in ogni caso che la trasmissione di 27 telegrammi non e' andata a buon fine; se ne



dovrebbe ricavare che -a prescindere dai tempi di convocazione -che per le sedute straordinarie dovrebbero essere di tre giorni anziché dieci- gli avvisi di convocazione non erano in ogni caso regolari).

- Sempre dalla memoria di costituzione dell'avv. Del Vecchio si ricava che, in data 26.1.07 una nota della Prefettura di Benevento parlerebbe genericamente di convocazione irrituale, per la mancata comunicazione ai consiglieri del relativo avviso nei termini stabiliti dallo statuto e dal regolamento. La medesima nota prefettizia avrebbe invitato il Presidente del CG a convocare il consiglio per una nuova data.

- Con provvedimento datato sempre 26.1.07, sarebbe stata revocata la convocazione del 29.12.07 e riconvocato il consiglio, per il successivo 12.2.07.

- In data 29.01.07 il consiglio si sarebbe comunque tenuto con la nomina del nuovo Presidente e con una dichiarazione a margine della delibera in cui -in autotutela- si sarebbe revocata la revoca (si proprio così!!) della convocazione.

N.B. non risulta acquisito il dato se siano stati spediti nuovi avvisi per celebrare ritualmente l'assemblea del 29.1.07, ma dati i tempi a disposizione, (dal 26 al 29) è del tutto improbabile che ciò sia avvenuto.

- In data 8.2.07 la Comunità Montana sembrerebbe avere richiesto un parere al Gabinetto della Presidenza della GR Campania, che risponde con la nota del 9.2.07 (all.5 dell'ultima informativa).

- Con tale nota -a firma di Paolo Bertoni ed Antonio Oddati- costoro si limitano a dire che, pur in presenza di nomina di Commissario Prefettizio per gravi ed urgenti necessità, i rappresentanti dei singoli comuni debbano essere considerati in regime di prorogatio e quindi debbano essere convocati nelle sedute del Consiglio Generale.

- Giova ricordare che, sempre in data 9.2.07 alle ore 15.49, risulta captata una conversazione tra Abbamonte e



GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco C...

Camilleri, in cui come visto, il primo lascia intendere al secondo che quelli della comunità montana hanno chiesto ed ottenuto (quasi in contemporanea) una nota parere dell'assessorato. Lo stesso Abbamonte si lamenta con il suo interlocutore del fatto che questi avrebbero fatto notare che la Prefettura non era d'accordo; l'assessore obietta che non vi sarebbe alcuna competenza della Prefettura.

- Dal tenore della conversazione si capisce anche che, nella stessa data, dovrebbe essere stato depositato il ricorso al TAR di Salerno avverso la delibera del 29.1.07, con cui veniva richiesta da qualche controinteressato la sospensiva della delibera medesima (sembra di capire che il tar di Salerno su questa richiesta decida con il provvedimento datato e depositato il 10 maggio 2007 respingendo la sospensione -vedasi allegato 6 dell'ultima informativa-).

- In data 12.2.07, si tiene comunque una seduta di CG (nulla si conosce degli esiti degli avvisi del 26.1.07 né di altre successive comunicazioni a seguito del provvedimento in autotutela); in tale contesto viene rieletto (o riconfermato) il nuovo Presidente Principe, alla presenza di 37 consiglieri.

- In data 23.2.07 viene intercettata un'altra telefonata che ha come interlocutori Principe e Camilleri.

- Dal tenore di questa si ricava che sarebbe stato presentato un altro ricorso al Tar di Napoli e che Principe esorti il Camilleri a fare contattare il Presidente del collegio (dovrebbe essere GUIDA), per evitare che si conceda la sospensiva; dalla lettura della trascrizione integrale della conversazione si capisce anche che il ricorso l'avrebbe presentato l'avv. Soprano.

- Sempre in data 23.2.07, il Camilleri chiama l'assessore Abbamonte.

- Ancora una volta Abbamonte si lamenta con Camilleri del fatto che "questi" sono andati dal Prefetto, che non e' competente e che non hanno fatto quello che lui



GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CHIAROMONTE

gli aveva consigliato, ovvero fare la delibera di conferma il 9.2, piuttosto che il 12.2.

- Emerge un altro particolare che dimostra come, in realtà, il problema principale non siano i termini di preavviso ma il fatto che manchino proprio gli avvisi: secondo quanto riferito da Abbamonte, quelli della Comunità gli avrebbero detto che mancavano 25 telegrammi che erano stati però effettuati; Abbamonte aveva quindi consigliato di fare una denuncia per la ipotetica sparizione di questi telegrammi che, però, non sarebbe stata fatta.

- Il 24.2 Principe ritelefonò ancora a Camilleri, chiedendogli nuovamente di interessare il "parente tuo acquisito" per evitare che Guida gli faccia il decreto di sospensione.

- Risulta acquisito agli atti (all8 della inf. Del 18.10.07) una nota del 13.3.2007 -a firma del Prefetto di Benevento- in cui, con tre pagine di argomentazioni in fatto ed in diritto, si giunge alla conclusione che, per la delibera in esame debba essere rispettato il termine di avviso di sette giorni e non quello di tre (pur trattandosi di seduta straordinaria); giova comunque rammentare che dalla documentazione acquisita sussisteva il più grande problema della prova della ricezione degli avvisi che viene del tutto ignorata.

- Riguardo la individuazione del soggetto legittimato a rappresentare il Comune nel CG della Comunità Montana, il Prefetto mostra di essere a precisa conoscenza della particolare situazione del Comune di Apollosa; per quello che si comprende, alla seduta del Consiglio Generale in cui era stata nominato il Principe, avevano di fatto partecipato tre rappresentanti del predetto Comune (Pirozzi, Savoia e Ciardiello), nonostante il Consiglio Comunale cui loro facevano parte era stato sciolto per le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti. Dal complesso della documentazione acquisita agli atti, si comprende che, allorquando vi era stata la votazione, non



si era ancora provveduto ad emettere il decreto di scioglimento e conseguente nomina del Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art.141 d.lgs267/00, ma il Prefetto, esercitando le prerogative lui attribuite dalla disposizione succitata, aveva nel frattempo sospeso la prorogatio del Consiglio, nominando un Commissario Prefettizio, Orbene, con argomentazione sintetica quanto granitica, nella nota in esame il Prefetto comunica che l'orientamento della Prefettura è quello di ritenere che alla seduta del Consiglio Generale delle Comunità Montane dovesse partecipare il Commissario Prefettizio e non i rappresentanti del Consiglio sospeso.

• Deve essere rimarcato che, nella nota suindicata, vengono menzionati una serie di allegati che poi, però, non risultano acquisiti agli atti. Tra i documenti citati (all.7) figura anche una nota con cui la Regione avrebbe fornito una interpretazione di segno diametralmente opposto a quella della Prefettura. Si tratta, con larga probabilità, della "nota parere" dell'assessorato del 9.2.07 di cui si è già parlato.

• Nonostante tale nota abbia formato oggetto di specifiche domande in sede di interrogatorio, è rimasto allo stato poco chiaro e comunque non documentato chi abbia istruito tale incartamento e -soprattutto- da chi e quando la emissione di tale nota fu richiesta. A leggerne le premesse, sembrerebbe ricavarsi che si tratti di una risposta ad una richiesta proveniente dalla Avvocatura Generale dello Stato, protocollata in data 5.3.07.

• In data 19.3.07 viene captata una nuova conversazione tra Lucariello e Camilleri da cui si ricava che, il successivo 21, sarebbe venuta la data fissata per il ricorso al Tar.

• N.B. risulta acquisita agli atti una nota protocollo del 19.3.07 dell'area generale di coordinamento della regione Campania a firma di tale dott. Antonio Massimo, che, asseritamente, dava riscontro ad una richiesta protocollata 1050 del



9.3.07, ed avente ad oggetto la questione della individuazione dei soggetti legittimati alla rappresentanza del Comune di Apollosa (all.7 inf. Del 18.10.07). In questo caso, viene allegato un parere del 16.3.07 a firma degli avv. ti Regionali Monti e Baroni in cui, con piu' articolate argomentazioni, si giunge alla conclusione che, nel caso in cui un Comune risulti amministrato da un Commissario straordinario, debba essere quest'ultimo e non i rappresentanti del Consiglio Comunale sciolto a partecipare alle sedute del CG della Comunità Montana. Viene fornita, in particolare, una analitica comparazione tra norme di riferimento. Viene anche fatta menzione di un diverso orientamento del Consiglio di Stato che giungerebbe a conclusioni opposte a quelle proposte dalla Avvocatura Regionale.

- Come detto, il parere in parola reca due firme, Avv. Tiziana Monti e Avv. Vincenzo Baroni.

- In data 21.3, il collegio Tar Presieduto dal dott. Guida, ordina preventiva integrazione del contraddittorio fissando la data del 6.6.07.

- N.B. Dalla ordinanza acquisita (all.100 della informativa del 7 settembre 2007) agli atti si ricava che il ricorso al Tar avrebbe avuto ancora una volta per oggetto la delibera del 29.1.07.

- Tale decisione viene menzionata nella conversazione tra Lucariello e tale Franco Trusio; in particolare, come visto, Lucariello chiede a Trusio di mandare qualcuno per parlare direttamente di persona.

- In data 22.3.07, Principe parla per la prima volta di una lettera del Prefetto che li pregiudicherebbe. Evidentemente, la nota della Prefettura di Benevento era stata inserita negli atti del ricorso al Tar da parte dell'avv. Soprano (nella conversazione ed in quelle successive, Principe si duole proprio del fatto che la nota ricalcherebbe perfettamente proprio il ricorso di Soprano).



GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CHIAROMONTE

• Cominciano -quindi- una serie di lamentele telefoniche che il Principe attua con soggetti diversi e non identificati in cui egli, per un verso si duole della nota Prefettizia, e per altro, si gratifica del fatto che sono comunque riusciti a fare rinviare il Tar.

• Il 26.3.07, in una conversazione con tale Pompilio, il Principe riferisce degli esiti di un incontro "risolutore" con il Prefetto di Benevento, in cui questo si sarebbe detto disponibile a scrivere quello che Principe desiderava, bastando che "loro" gli facessero avere una carta.

• Il concetto della disponibilità del Prefetto viene ribadita nella conversazione del 28.3.07, intercorsa tra il Principe ed il Lucariello.

• Nelle more, il primo ricorso al TAR di Salerno viene deciso in data 10.5.2007, con ordinanza acquisita agli atti, con cui il Tar respinge la sospensiva invocata dalla parte ricorrente avuto riguardo:

1. Alla natura straordinaria, secondo la disciplina statutaria, della seduta consiliare in oggetto;
2. Alla coincidenza tra la data cui risale l'atto di annullamento della convocazione e la seduta stessa;
3. Al comma 14 dell'art.6 Lr n.6/98;

• Tutto quanto sopra detto, viene ripreso e ribadito in analoga conversazione tra le stesse persone -Pompilio e Principe- del 4.6.07 (il 6.6.07 era fissata l'udienza del Tar, Presidente Guida).

• in data 4.6.07 il Prefetto di Benevento (come aveva promesso da tempo) risponde ad una (non acquisita) istanza del Presidente della Comunità Montana. In tale nota, certamente meno estesa ed articolata della precedente, il Prefetto si limita a prendere atto che il Tar di Salerno ha respinto la sospensiva richiesta su due principali argomentazioni: natura straordinaria della seduta di CG e necessità di partecipazione a questa del



Commissario straordinario del Comune sciolto; orbene, giova rimarcare in questa sede che -tale ultimo espresso inciso non si rinviene - come visto- nella ordinanza del Tar che fa esclusiva quanto esplicita menzione dell'art. 6 comma 14 della legge regionale del 1998,

• Nonostante le note regionali e prefettizie, in data 6.6.07 il TAR sospende la delibera, sposando sostanzialmente la tesi di parte avversa (avv. SOPRANO).

Orbene, solo dopo tale lunga disamina è possibile anzitutto individuare con sufficiente certezza quale sia l'atto amministrativo di cui si assume la falsità nella imputazione sub 25.

Si tratta, come visto, della nota a firma degli avvocati regionali Monti e Baroni (che non figurano tra gli indagati) datata 16.3.07, in cui, appunto, con articolato ragionamento in diritto, si è giunti alla conclusione che, qualora un comune venga amministrato da un Commissario straordinario, il potere di voto nel consiglio Generale della Comunità Montana di cui il comune fa parte, debba essere attribuito al Commissario e non ai componenti del Consiglio sciolto.

Nel dettaglio, a leggere con attenzione tale parere, si ricava che la situazione suindicata risulta diversamente disciplinata da una legge statale (dlgs 267/2000 - che prevede la permanenza in capo ai componenti del Consiglio Comunale sciolto in relazione agli incarichi esterni loro attribuiti) e da una Legge Regionale (6/98 che prevede come - in caso di scioglimento del Consiglio, spetterebbe al Commissario Straordinario la rappresentanza del Comune nel Consiglio Generale della comunità montana)

Si tratta, come si vede, di una spinosissima questione giuridica, involgente peraltro i complessi rapporti di gerarchia tra legislazione nazionale e regionale in materie e competenze recentemente novellate dalle modifiche dell'art.117 della Costituzione.

Peraltro, non può essere evitato di constatare come per

quanto sopra detto, tali valutazioni non appaiono avere diretta e risolutiva attinenza con le questioni poste innanzi al Tar.

Come visto, infatti, era stata posta la diversa questione, non già del potere di rappresentanza esterna del Commissario Straordinario una volta nominato, ma del Commissario Prefettizio nelle more del perfezionamento del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale (ciò che era stato valutato con la "nota parere del 9.2.07 in cui sembrerebbe parlarsi nelle intercettazioni n.d.r.)
Risulta, pertanto, francamente impossibile pensare di sostenere che tali conclusioni siano penalmente inquadabili nell'ambito dell'art.479 c.p. -solo perché contrastanti con un parere del Consiglio di Stato- e possano e debbano essere considerate una falsa rappresentazione fenomenica di una realtà diversamente esistente.

Peraltro, non può essere evitato di constatare, come non si rinvergono precisi e convincenti elementi da cui ricavare che l'assessore Abbamonte (in ipotesi di accusa ritenuto *l'autore della condotta in quanto materiale estensore*) abbia effettivamente propiziato e/o contribuito alla formazione dell'atto in parola che, come detto, reca la firma di due avvocati regionali che non figurano tra gli indagati.

In particolare, non sembrano rinvenirsi, infatti, telefonate dal tenore analogo a quelle del precedente 9.2.2007, in cui -obiettivamente- la perfetta coincidenza cronologica tra il riferito interessamento dell'assessore e la emissione della nota-parere acquisita agli atti, lasciano fondatamente supporre che l'indagato abbia concretamente preso parte attiva nel processo formativo e/o di impulso dell'atto medesimo.

Non rimane che concludere per la insussistenza fattuale del reato contestato al capo 25 della rubrica.

Un discorso più complesso deve essere fatto per quanto concerne il capo 26.



Come visto, con la laconica nota del 4.6.07, il Prefetto di Benevento ha compiuto un radicale "ripensamento" delle conclusioni cui era in precedenza pervenuto con l'articolata nota del 13 marzo, utilizzando quale argomento sopravvenuto l'ordinanza del Tar di Salerno (che nel frattempo si era pronunciato rigettando l'istanza di sospensiva della delibera di nomina del Principe).

Francamente, una volta escluso che nell'atto in parola siano contenute inveridiche rappresentazioni della realtà fenomenica, non si ritiene che i fatti in contestazione possano essere correttamente inquadrati nell'ambito dell'art. 479 c.p.

Si ritiene però che, in ogni caso, quanto accertato debba e possa integrare gli estremi del residuale delitto di abuso di ufficio, sussistendo -nel caso in esame- tutte le condizioni fattuali e giuridiche richieste dalla norma incriminatrice.

In particolare, risulta emblematica e quasi scolastica la sussistenza del cd. "dolo intenzionale".

Invero, le numerose conversazioni telefoniche, tutte cronologicamente anteriori alla decisione del Tar di Salerno, dimostrano in modo assolutamente inequivoco che l'indagato Urbano avesse già manifestato ogni possibile disponibilità a scrivere (*rectius* a firmare) qualsivoglia documento che potesse risultare utile ad agevolare il Principe.

Tanto risulta -anzitutto- in modo macroscopico dal tenore dei resoconti telefonici che il Principe faceva ai suoi interlocutori dopo gli incontri con il Prefetto, ma anche dalle conversazioni in cui è intervenuto direttamente l'Urbano, in cui risulta evidente una completa ed immediata disponibilità dell'alto funzionario ministeriale nei confronti del neo Presidente della Comunità montana, da lui sedicentemente mai visto e conosciuto prima di allora (non può essere evitato di citare -per completezza- le improbabili spiegazioni ed i significativi "silenzi" che hanno caratterizzato *in parte qua* le risposte del Prefetto



GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CHIAROMONTE

nel corso del suo interrogatorio).

Del resto, che l'argomento della sopravvenuta decisione del Tar di Salerno sia stato assolutamente strumentale (se non addirittura occasionale) lo si ricava agevolmente anche da alcune risposte fornite dal Prefetto in sede di interrogatorio:

Occorre ricordare, preliminarmente, che la sentenza del Tar non affronta esplicitamente l'argomento della legittimazione ad agire del Commissario Prefettizio, ma si limita a richiamare il comma 14 dell'art. 6 della Legge Regionale del 1998 (che testualmente attribuisce al Commissario Straordinario il potere di rappresentanza in seno al CG della Comunità Montana in vece dei rappresentanti del Comune in regime di prorogatio).


Orbene, inquietantemente, l'Urbano, nel corso del suo interrogatorio, ha dato prova di non conoscere la norma in esame, nè è stato in grado di spiegare quale fosse la disposizione che escludeva la legittimazione ad agire del Commissario Prefettizio.

Per quanto concerne la violazione di legge, e di conseguenza, anche la ingiustizia del vantaggio ottenuto dal Principe e dai suoi sodali, a rischio di sembrare ripetitivi, occorre riprendere l'argomento dell'art. 6 della legge Regionale del 1998 ed in particolare il suo comma 14, più volte citato.

In proposito, basta leggere la disposizione in esame per ribadire come questa non contempra affatto l'ipotesi della nomina di un Commissario Prefettizio:

"14. Ogni qualvolta, per i motivi di cui all'articolo 39 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni un Comune è retto da un Commissario straordinario, è quest'ultimo a fare parte del Consiglio generale in rappresentanza del Comune."

Tale possibilità, infatti, risulta espressamente contemplata dall'art.141 del dlgs. 257/00 che recita



testualmente:

"I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

(...)


3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo



comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

Orbene, come si vede, solo dal coacervo delle due disposizioni, e' possibile ricavare la normativa da applicare al caso in esame, anzi, con maggiore precisione, partendo dal presupposto che nel Comune di Apollosa stesse operando proprio un Commissario Prefettizio, nelle more del perfezionamento delle procedure di scioglimento e della conseguente nomina di quello Straordinario, non vi può essere dubbio che la coeva sospensione del consiglio comunale, debba escludere qualsivoglia regime di possibile prorogatio amministrativa da parte dei componenti del Consiglio medesimo.

Non vi è dubbio, infatti che la disposizione in esame risponda alla grave ed urgente necessità di evitare che i Consiglieri possano porre in essere un qualsivoglia atto; non a caso, infatti, viene utilizzato il termine sospensione che, anche ontologicamente, evoca la sostanziale impossibilità di azione amministrativa da parte dei singoli consiglieri.

Ne discende, senza tema di smentite, che la tesi strumentalmente propugnata dal Prefetto di Benevento, nell'atto in parola fosse obiettivamente violativa di quanto disposto dal Dlgs succitato.

Nè varrebbe obiettare che altre istituzioni siano giunte alle medesime conclusioni.

Anzitutto, per quanto concerne la decisione del Tar di Salerno, non è dato conoscere se nella procedura oggetto di valutazione fosse stata correttamente esposta la situazione fattuale suddescritta.



Infatti, a leggere la comparsa dell'avv. Del Vecchio innanzi al Tar partenopeo (acquisita agli atti quale allegato della informativa del 18.10.07), sembrerebbe che si era incorsi in una confusione tra Commissario Straordinario (per il quale esiste obiettivamente un diverso regime tra normativa statale e regionale) ed un Commissario Prefettizio.

Ad ogni modo, è appena il caso di aggiungere che, in linea, con la *ratio* ispiratrice della novella dell'art. 323 c.p., ciò che rende penalmente rilevanti le condotte poste in essere dal Prefetto Urbano è la granitica dimostrazione che tali violazioni di legge furono compiute all'evidente (quanto esclusivo) fine di favorire il Principe ed i suoi sodali.

Ovviamente, la diversa qualificazione giuridica delle condotte dianzi valutate non è immune da conseguenze, dal momento che i limiti edittali del 323 c.p. impediscono che tale delitto possa essere posto alla base delle adottande misure cautelari avanzate nei confronti di alcuni degli indagati.

Non altrettanto per quanto concerne la posizione del Prefetto di Benevento, destinatario -come detto- di una richiesta interdittiva edittalmente compatibile con il tipo di reato configurato.

~~La concussione in danno del Sindaco del Comune di Cerreto Sannita di cui al capo 29; sussistenza di gravi indizi.~~

~~La vicenda in oggetto si struttura sulla stessa falsariga delle precedenti ipotesi di concussione già valutate.~~

~~Anche in questo caso, infatti, il *deceptus*, lungi che essere un privato cittadino, è il Sindaco del Comune Beneventano da cui si "ottiene" la designazione di un assessore gradito.~~

~~Occorre aggiungere in generale come risulti condivisibile l'interpretazione fornita dalla sentenza di Cassazione citata dall'accusa circa la possibile nozione di "altra utilità ed. politica"~~

